

REGOLAMENTO (CEE) N. 317/91 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1102/89 del 27 aprile 1989 che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (**), in particolare l'articolo 6,

visti i pareri espressi dagli Stati membri e dalle organizzazioni che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario nel corso delle consultazioni condotte dalla Commissione il 23 novembre 1990, in conformità dell'articolo 6, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio,

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, la capacità della flotta adibita alla navigazione interna della Repubblica federale di Germania si è accresciuta del numero di battelli che, alla data dell'unificazione, erano già registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca; che tale aumento di capacità rischia di compromettere le misure adottate a livello comunitario ai fini del risanamento strutturale della navigazione interna degli Stati membri;

considerando che, in conformità dell'articolo 6, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1101/89, il governo tedesco, con comunicazione 9 novembre 1990, ha chiesto alla Commissione di avviare, ai fini di una riduzione della capacità dei battelli della sua flotta già appartenenti a quella dell'ex Repubblica democratica tedesca, un'operazione complementare all'azione di demolizione condotta a decorrere dal 1° gennaio 1990 in forza del regolamento (CEE) n. 1101/89 e del regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (**), modificato dal regolamento (CEE) n. 3685/89 (**);

considerando che tale azione di demolizione deve fondarsi sugli stessi principi che informano i suddetti regolamenti, ma che occorre altresì tener conto della situazione economica e della struttura della flotta dei natanti tedeschi registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione;

considerando che, per realizzare l'obiettivo perseguito mediante l'azione di demolizione complementare, appare necessaria una riduzione della capacità globale di tale

flotta dell'ordine del 20 %; che, data la particolare situazione circa la proprietà dei battelli di tale flotta sembra opportuno rinunciare, per la fissazione delle aliquote dei premi di demolizione, al sistema della « percentuale del premio », previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1102/89, e determinare tali aliquote per i diversi tipi e le diverse categorie di natanti, sulla base dell'importo medio pagato per tonnellata o chilowatt demoliti nell'ambito dell'azione di demolizione intrapresa il 1° gennaio 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1102/89 si applica ai battelli tedeschi che alla data dell'unificazione tedesca erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca; che è pertanto necessario adeguare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è così modificato:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per quanto riguarda la flotta dell'ex Repubblica democratica tedesca, è necessaria una riduzione della capacità del 20 %. Per realizzare tale obiettivo si stima necessario un importo globale pari a 7,68 milioni di ecu, di cui 6,60 milioni di ecu per i battelli da carico secco, 0,22 milioni di ecu per le navi cisterna e 0,86 milioni di ecu per gli spintori. »

2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto riguarda la flotta dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'azione di demolizione inizia il 1° marzo 1991. »

3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Per i natanti tedeschi appartenenti alla flotta dell'ex Repubblica democratica tedesca l'aliquota del premio di demolizione per i diversi tipi e le diverse categorie è fissato come segue:

— battelli da carico secco:

— automotori: 92 ecu/t;
— chiatte a spinta: 46 ecu/t;
— chiatte: 33 ecu/t;

— navi cisterna:

— automotori: 179 ecu/t;
— chiatte a spinta: 89 ecu/t;
— chiatte: 32 ecu/t;

— spintori: 168 ecu/kW. »

(*) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

(**) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.

(*) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.

(*) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 20.